

# **Assegnazione di personale qualificato alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate a. s. 2017/2018**

## **Approvazione degli schemi di convenzione a favore degli alunni affetti da minorazione visiva o uditiva**

### **Determinazione n. 67 del 30/08/2017**

**Approvazione degli schemi di convenzione a favore degli alunni affetti da minorazione visiva o uditiva ai sensi dell'art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e ss.mm. e assegnazione di personale qualificato alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate per l'anno scolastico 2017/2018.**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 68/2017-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 67 DI DATA 30 Agosto 2017

SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO

OGGETTO:

Approvazione degli schemi di convenzione a favore degli alunni affetti da minorazione visiva o uditiva ai sensi dell'art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e ss.mm. e assegnazione di personale qualificato alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate per l'anno scolastico 2017/2018.

RIFERIMENTO : 2017-S167-00088

Pag 1 di 7

L'art. 74 della legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 e ss.mm. "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", prevede al comma 2, lettera c, che la Provincia possa stipulare convenzioni a favore di studenti che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione, con preminente valore preventivo a partire dalla scuola dell'infanzia.

Risulta necessario affidare il servizio ad organismi operanti sul territorio provinciale in grado di fornire personale qualificato a favore dei bambini iscritti alla scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2017/2018 che presentano minorazioni sensoriali dell'udito e della vista al fine di facilitarne l'integrazione scolastica.

Per le finalità di cui al precedente alinea risultano presenti sul territorio provinciale rispettivamente: la "Cooperativa sociale Irifor del Trentino Onlus" in sigla "Coop. Irifor"

relativamente all'offerta di servizi specialistici di sostegno a favore dei bambini affetti da minorazione visiva, l'Associazione "Abbattimento barriere della Comunicazione" in sigla "Abc"

Onlus e l'"Ente nazionale per la protezione dei sordi - Sezione provinciale di Trento ONLUS" in sigla "E.N.S. - Sez. provinciale di Trento - ONLUS" per quanto riguarda l'offerta di servizi a favore dei bambini affetti da minorazione uditiva, tutte con sede legale a Trento.

L'art. 15 del regolamento emanato con D.P.G.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg, avente ad oggetto i requisiti e le modalità per l'accreditamento e l'individuazione dei soggetti erogatori dei servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali (BES), dispone al comma 3

l'affidamento diretto del servizio ai soggetti accreditati che ne facciano domanda laddove è ammessa la trattativa privata ai sensi della vigente normativa provinciale in materia di contratti.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 778 di data 9 aprile 2009 sono state date disposizioni attuative al D.P.G.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg, individuando i requisiti e le modalità per l'accreditamento dei

soggetti destinati ad offrire servizi a favore di bambini con bisogni educativi speciali (BES).

Con propria determinazione n. 48 di data 10 aprile 2009 è stato istituito il registro dei soggetti accreditati che erogano servizi a favore di bambini con bisogni educativi speciali, organizzato in sezioni secondo i rispettivi ambiti di accreditamento.

Con determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n. 49 di data 29 giugno 2016 è stato aggiornato il registro dei soggetti che erogano servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali dal quale risulta che:

- la Cooperativa sociale IRIFOR del Trentino - Onlus è iscritto nella sezione B) "Interventi a favore di studenti con problemi di linguaggio e comunicazione", sottoarticolazione B1)

"Interventi a favore di studenti con minorazioni sensoriali della vista";

- l'Associazione "Abbattimento barriere della Comunicazione" in sigla "Abc" Onlus è iscritto nella sezione B) "Interventi a favore di studenti con problemi di linguaggio e comunicazione", sottoarticolazione B2) "Interventi a favore di studenti con minorazioni sensoriali dell'udito";

- l'"Ente nazionale per la protezione dei sordi - Sezione provinciale di Trento ONLUS" in sigla "E.N.S. - Sez. provinciale di Trento - ONLUS" è iscritto nella sezione B) "Interventi a favore di studenti con problemi di linguaggio e comunicazione", sottoarticolazione B2)

"Interventi a favore di studenti con minorazioni sensoriali dell'udito";

Rilevato che in base alle premesse di cui sopra, ricorrono gli estremi previsti dall'articolo 21, comma 2, lettera b ter) e comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii. che consentono di concludere il contratto mediante trattativa diretta con il soggetto ritenuto idoneo.

RIFERIMENTO : 2017-S167-00088

Pag 2 di 7

Si procede pertanto con il presente provvedimento ad approvare:

- uno schema di convenzione con la "Cooperativa sociale Irifor del Trentino Onlus" in sigla "Coop. Irifor";

- uno schema di convenzione con l'Associazione "Abbattimento barriere della Comunicazione" in sigla "Abc" Onlus;

- uno schema di convenzione con l'"Ente nazionale per la protezione dei sordi - Sezione provinciale di Trento ONLUS" in sigla "E.N.S. - Sez. provinciale di Trento - ONLUS";

per l'assegnazione di personale qualificato a favore di bambini con bisogni educativi speciali frequentanti le scuole dell'infanzia.

Analoghe convenzioni saranno predisposte per le scuole dell'infanzia equiparate tra "Abc" Onlus, "E.N.S. - Sez. provinciale di Trento - ONLUS" e "Coop. Irifor" e gli Enti gestori delle scuole dell'infanzia equiparate o le Associazioni di cui all'art. 48, comma 8, della L.p n. 13/77.

In relazione alle richieste pervenute dalle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate si ritiene di autorizzare le medesime ad utilizzare personale qualificato secondo quanto indicato nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Preso atto che l'attività degli Enti interessati è richiesta per l'anno scolastico 2017/2018 che inizia il 1° settembre 2017 e termina il 30 giugno 2018 si rende necessario precisare che le attività inizieranno dal giorno 1° settembre 2017 anche nelle more della stipula della convenzione, inserendo tale disposizione nell'art. 6 "Durata e recesso" dello schema di convenzione stesso.

Rilevato che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche, riguardante le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai servizi oggetto del presente provvedimento sono stati attribuiti i seguenti codici CIG:

- Convenzione Coop. Irifor per euro 266.994,00 codice CIG 7177261F21, il citato codice è inserito nello schema di convenzioni all'art. 9 " Tracciabilità dei flussi finanziari".

- Convenzione E.N.S. - Sez. provinciale di Trento - ONLUS per euro 13.860,00 codice CIG Z051F9D1E5, il citato codice è inserito nello schema di convenzioni all'art. 9 " Tracciabilità dei flussi finanziari".

- Convenzione Abc Onlus per euro 20.160,00 codice CIG Z301F9D1B8, il citato codice è inserito nello schema di convenzioni all'art. 9 " Tracciabilità dei flussi finanziari".

Si rileva che è stata inviata la richiesta di informativa antimafia per la "Cooperativa sociale Irifor del Trentino Onlus", ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, consultando la Banca dati nazionale tramite l'applicativo SI.CE.ANT.(Sistema Certificazione Antimafia) con prot. n.

PR\_TNUTG\_Ingresso\_0038533\_20170929 in data 29 agosto 2017.

Vista l'urgenza di dover assicurare per l'inizio dell'anno scolastico, previsto per il 1° settembre 2017, l'attivazione dei servizi di supporto ai bambini affetti da minorazioni visive nelle scuole dell'infanzia provinciali, si dispone di approvare lo schema di convenzione con la Cooperativa sociale Irifor del Trentino Onlus sotto condizione risolutiva della presentazione e del positivo controllo dell'informazione antimafia, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D Lgs 159/2011, nel caso la stessa non venga rilasciata in tempo utile; il mancato rilascio delle informazioni antimafia comporterà la recessione dal contratto fatto salvo il pagamento del valore delle attività già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite.

Per quanto riguarda i costi derivanti dall'utilizzo di personale facilitatore per l'a.s.

2017/2018 a favore di bambini con minorazioni visive o uditive autorizzate con il presente RIFERIMENTO : 2017-S167-00088

Pag 3 di 7

provvedimento, previsti nello specifico in euro 31,50 onnicomprensivi lordi per ogni ora di prestazione per tutta la durata del contratto e per un massimo di 1080 ore a bambino da effettuarsi nel corso dell'anno scolastico, saranno coperti in relazione alle scuole dell'infanzia provinciali con le disponibilità del capitolo 259600/002 dell'esercizio finanziario 2017 e dell'esercizio finanziario 2018 e per le scuole dell'infanzia equiparate con le disponibilità del fondo di riserva di cui al punto 21 del dispositivo della deliberazione n 936 di data 16 giugno 2017 di adozione del Programma annuale per l'anno scolastico 2017/2018.

Considerato che, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2675 di data 20

dicembre 2013 che approva le disposizioni per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 stabilendo i dati che ogni provvedimento di concessione di contributi deve riportare, è necessario precisare quanto segue:

a) il nome e i dati fiscali del soggetto beneficiario della spesa di cui al presente provvedimento d'importo pari ad euro 266.994,00 onnicomprensivi è: "Cooperativa sociale IRIFOR del Trentino - ONLUS", codice fiscale n. 02085130223, con sede in Trento, Via della Malvasia n. 15;

b) il nome e i dati fiscali del soggetto beneficiario della spesa di cui al presente provvedimento d'importo pari ad euro 13.860,00 onnicomprensivi è: "E.N.S. - Sez. provinciale di Trento - ONLUS", con sede in Trento, Via San Bernardino 4, Cod. Fisc. 04928591009 Part. Iva 06960941000;

c) il nome e i dati fiscali del soggetto beneficiario della spesa di cui al presente provvedimento d'importo pari ad euro 20.160,00 onnicomprensivi è: "Abc" Onlus, con sede in Trento, Via Luigi Caneppele, 55, codice fiscale 96077340220, Part. Iva 02041700226;

d) la struttura e il responsabile del relativo procedimento amministrativo sono rispettivamente il Servizio infanzia e istruzione del primo grado e il dott. Roberto Ceccato, Dirigente il Servizio infanzia e istruzione del primo grado.

Si demanda all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti gli atti conseguenti all'adozione della presente determinazione che potrà apportare le modifiche di carattere non sostanziale ai testi degli articoli come ritenuti necessari.

Ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

- vista la Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e ss.mm.ii.;

- vista la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii. e da ultimo con la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;

- visto l'art. 15 del Regolamento emanato con D.P.G.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg.;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 778 di data 9 aprile 2009;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 936 di data 16 giugno 2017;

- viste le proprie determinazioni citate in premessa;

- visto che l'intervento non è soggetto agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti di cui all'articolo 32 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;

- visto l'articolo 56 e l'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;

**DETERMINA**

1. di approvare gli allegati schemi di Convenzione - Allegati 2), 3) e 4), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, da stipulare tra la Provincia autonoma di Trento,

RIFERIMENTO : 2017-S167-00088

Pag 4 di 7

"Abc" Onlus, "E.N.S. - Sez. provinciale di Trento - ONLUS" e "Coop. Irifor" al fine di svolgere attività di facilitazione didattica a favore di alunni affetti da specifiche minorazioni nell'anno scolastico 2017/2018 nelle scuole dell'infanzia provinciali;

2. di procedere alla stipula delle Convenzioni di cui al precedente punto 1) ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;

3. di dare atto che è stata inviata la richiesta di informativa antimafia per la "Cooperativa sociale Irifor del Trentino Onlus", ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.

159, tramite la Banca dati nazionale di cui all'applicativo SI.CE.ANT. (Sistema Certificazione Antimafia) - vedi prot. n. PR\_TNUTG\_Ingresso\_0038533\_20170929 in data 29 agosto 2017, e che, qualora non venga rilasciata in tempo utile, il relativo contratto viene stipulato, sotto condizione risolutiva, per motivi di urgenza come indicato in premessa;

4. di stabilire che qualora la documentazione prevista dalla normativa antimafia per la "Coop. Irifor", attesti la sussistenza di cause di sospensione, di divieto e di decadenza di cui all'art.

67 del D. Lgs 159/2011 o emerga un tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 84, comma 4, si provvederà alla recessione dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle attività già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011;

5. di autorizzare l'assegnazione di personale facilitatore alla comunicazione e all'integrazione scolastica presso le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate per l'affiancamento di bambini con minorazioni sensoriali alla vista o all'udito secondo l'orario settimanale e per il numero di ore annue indicato nell'Allegato 1) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

6. di dare atto che analoghe convenzioni saranno predisposte per le scuole dell'infanzia equiparate tra la "Coop. Irifor", l'"Abc" Onlus e l'"E.N.S. - Sez. provinciale di Trento - ONLUS" e gli Enti gestori delle scuole dell'infanzia equiparate o le Associazioni di cui all'art. 48, comma 8, della L.p n. 13/77 e ss.mm.ii;

7. di dare atto che la spesa a carico della Provincia autonoma di Trento è pari a complessivi euro 471.114,00 come riportata nell'Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui si fa fronte come di seguito indicato, ai sensi dell'articolo 56 e l'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011:

a) per un totale complessivo di euro 301.014,00, di cui euro 119.574,00 per l'anno 2017 e euro 181.440,00 per l'anno 2018

- per la "Coop. Irifor", in relazione al personale facilitatore presso le scuole dell'infanzia provinciali, per euro 266.994,00, impegnando sul capitolo di bilancio 259600/002 euro 105.966,00 dell'esercizio finanziario 2017 ed euro 161.028,00 dell'esercizio finanziario 2018;

- per l'"E.N.S. - Sez. provinciale di Trento - ONLUS", in relazione al personale facilitatore presso le scuole dell'infanzia provinciali, per euro 13.860,00, impegnando sul capitolo di bilancio 259600/002 euro 5.544,00 dell'esercizio finanziario 2017 ed euro 8.316,00 dell'esercizio finanziario 2018;

- per l'"Abc" Onlus, in relazione al personale facilitatore presso le scuole dell'infanzia provinciali, per euro 20.160,00, impegnando sul capitolo di bilancio 259600/002 euro 8.064,00 dell'esercizio finanziario 2017 ed euro 12.096,00 dell'esercizio finanziario 2018;

RIFERIMENTO : 2017-S167-00088

Pag 5 di 7

b) per le assegnazioni agli Enti gestori delle scuole dell'infanzia equiparate, in relazione al personale facilitatore, impegnando euro 170.100,00 sul capitolo 250550/001 dell'esercizio finanziario 2017 (prenotazione n. 2011879 pos 001) di cui al punto 21 del dispositivo della deliberazione n. 936 di data 16 giugno 2017 relativo al fondo di riserva, la cui disponibilità

residua dopo l'assunzione del presente provvedimento è pari a euro 10.791.411,00;

8. di liquidare la spesa di cui al precedente punto 8) nel seguente modo:

- alla "Coop. Irifor", all'"E.N.S. - Sez. provinciale di Trento - ONLUS", e all'"Abc"

Onlus secondo le modalità previste all'art. 4 degli schemi di convenzione allegati al presente provvedimento e

come indicato nell'Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
- agli Enti Gestori delle scuole dell'infanzia equiparate ad esecutività del presente provvedimento, e comunque in base alle disponibilità di cassa del Servizio, secondo quanto indicato al punto 23 del dispositivo della deliberazione n. 936 del 16 giugno 2017;

9. di pubblicare il presente provvedimento e gli Allegati 1), 2), 3) e 4), che formano parte integrante e sostanziale, sul sito internet istituzionale della Provincia ai sensi dell'art. 31 bis della L.P. 23/1992.

RIFERIMENTO : 2017-S167-00088

Pag 6 di 7 MP - MIS

001 Riepilogo personale facilitatore assegnato c/o scuole infanzia a.s. 2017/2018

002 Convenzione IRIFOR a.s.2017/2018

003 Convenzione ENS a.s.2017/2018

004 Convenzione ABC a.s.2017/2018

Elenco degli allegati parte integrante IL DIRIGENTE

Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2017-S167-00088

Pag 7 di 7

Allegato parte integrante Riepilogo personale facilitatore assegnato c/o scuole infanzia a.s. 2017/2018

Riepilogo personale facilitatore assegnato c/o scuole dell'infanzia equiparate a.s. 2017/2018

Ente Denominazione completa sc.

equiparate Comune Cod. fiscale Codice SAP ASSOCIAZIONE n. unità

ORE

SETT.LI

di attività

previste TOTALE

ORE ANNO

SCOLASTICO

(riconosciute a 31,5 euro orarie omnicomprehensive)

IMPEGNI 2017

Co.E.S.I. ASILO INFANTILE DI LIZZANA ROVERETO 85003110229 1013288 I.RI.FO.R 1 27 1.080 E 34.020,00

FPSM

ASILO INFANTILE GIOBATTA

E ROSA RIOLFATTI VILLA LAGARINA 85003770220 1013298 I.RI.FO.R 1 27 1.080 E 34.020,00

Co.E.S.I.

SCUOLA MATERNA S.

ANTONIO TRENTO 80011310226 1012247 A.b.C. 1 27 1.080 E 34.020,00

Co.E.S.I.

MADRE MADDALENA DI

CANOSSA LAVIS 80010110221 1012053 A.b.C. 1 27 1.080 E 34.020,00

FPSM

SCUOLA MATERNA FUGANTI

DI TONADICO

PRIMIERO SAN

MARTINO DI

CASTROZZA 81002470227 1011181 E.N.S. 1 27 1.080 E 34.020,00

5 Totale 5.400 E 170.100,00

Riepilogo personale facilitatore assegnato c/o scuole dell'infanzia provinciali a.s. 2017/2018

ASSOCIAZIONE

Denominazione breve sc. provinciali n. unità

ORE

SETT.LI

di attività

previste TOTALE

ORE ANNO

SCOLASTICO

Oneri derivanti (h annue previste x31,5 euro orarie omnicomprensive)

IMPEGNI 2017 IMPEGNI 2018

LIQUIDAZIONE I

RATA

LIQUIDAZIONE II

RATA TOTALE 2017

LIQUIDAZIONE III

RATA SALDO TOTALE 2018

I.RI.FO.R PIAZZE 1 27 1.080 E 34.020,00 E 13.608,00 E 20.412,00 E 10.206,00 E 3.402,00 E 13.608,00 E 13.608,00 E 6.804,00 E 20.412,00

I.RI.FO.R SOLTERI 1 27 1.080 E 34.020,00 E 13.608,00 E 20.412,00 E 10.206,00 E 3.402,00 E 13.608,00 E 13.608,00 E 6.804,00 E 20.412,00

I.RI.FO.R ROVERE' D/LUNA 1 27 1.080 E 34.020,00 E 13.608,00 E 20.412,00 E 10.206,00 E 3.402,00 E 13.608,00 E 13.608,00 E 6.804,00 E 20.412,00

I.RI.FO.R DRO 1 27 1.080 E 34.020,00 E 13.608,00 E 20.412,00 E 10.206,00 E 3.402,00 E 13.608,00 E 13.608,00 E 6.804,00 E 20.412,00

I.RI.FO.R POMAROLO 1 22 860 E 27.090,00 E 10.836,00 E 16.254,00 E 8.127,00 E 2.709,00 E 10.836,00 E 10.836,00 E 5.418,00 E 16.254,00

I.RI.FO.R ROVERETO (BRIONE) 1 27 1.080 E 34.020,00 E 13.608,00 E 20.412,00 E 10.206,00 E 3.402,00 E 13.608,00 E 13.608,00 E 6.804,00 E 20.412,00

I.RI.FO.R TN-LA CLARINA 1 18,5 740 E 23.310,00 E 9.324,00 E 13.986,00 E 6.993,00 E 2.331,00 E 9.324,00 E 9.324,00 E 4.662,00 E 13.986,00

I.RI.FO.R GARDOLO PALUDI (\*) 1 11 396 E 12.474,00 E 4.158,00 E 8.316,00 E 3.742,20 E 415,80 E 4.158,00 E 4.989,60 E 3.326,40 E 8.316,00

I.RI.FO.R

DATO STIMATO NON

ANCORA INDIVIDUATO 1 27 1.080 E 34.020,00 E 13.608,00 E 20.412,00 E 10.206,00 E 3.402,00 E 13.608,00 E 13.608,00 E 6.804,00 E 20.412,00

9 8.476 E 266.994,00 E 105.966,00 E 161.028,00 E 80.098,20 E 25.867,80 E 105.966,00 E 106.797,60 E 54.230,40 E 161.028,00

A.b.C. LAVARONE 1 16 640 E 20.160,00 E 8.064,00 E 12.096,00 E 6.048,00 E 2.016,00 E 8.064,00 E 8.064,00 E 4.032,00 E 12.096,00

E.N.S. GARDOLO PALUDI 1 11 440 E 13.860,00 E 5.544,00 E 8.316,00 E 4.158,00 E 1.386,00 E 5.544,00 E 5.544,00 E 2.772,00 E 8.316,00

11 9.556 E 301.014,00 E 119.574,00 E 181.440,00 E 90.304,20 E 29.269,80 E 119.574,00 E 120.405,60 E 61.034,40 E 181.440,00

(\*) da assegnare a partire da ottobre 2017

La seconda rata risulta pari al 10% del monte ore stabilito per l'anno 2017

Totale complessivo Totale I.RI.FO.R

Pag. 1 di 1 All. 001 - -

Pag. 1 di 7 All. 001 RIFERIMENTO: 2016-S167-00076

Allegato 1) Convenzione IRIFOR

Contratto per l'attivazione in sede educativo-didattica dei servizi di supporto a favore di bambini della scuola dell'infanzia provinciale in deficit visivo Tra le parti PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata "Provincia", con sede in Trento, Piazza Dante 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

- Roberto Ceccato, nato a Trento il 15 agosto 1961, che interviene e agisce nella sua qualità di dirigente il Servizio infanzia e istruzione del primo grado, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998 n.6-78 leg. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 del 19 giugno 1998; e COOPERATIVA SOCIALE IRIFOR DEL TRENTO ONLUS, di seguito denominato "COOP. IRIFOR", con sede in Trento, Via della Malvasia 15, Cod. Fisc./Part. Iva 02085130223, rappresentata da:

- Fernando Cioffi, nato a Gallarate (VA) il 28 maggio 1940, residente a Trento - Via Tullio Odorizzi n.63, che interviene ed agisce nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della COOP IRIFOR. si stipula il seguente contratto.

#### ART. 1

(Oggetto del contratto)

Formano oggetto del presente contratto i servizi specialistici di sostegno a favore di bambini della scuola dell'infanzia provinciale affetti da minorazione visiva grave ai sensi della legge n. 138/2001 e come previsti dall'articolo 74 della legge provinciale n. 5 del 2006 e relativo regolamento di attuazione. In tale contesto la Provincia affida ad COOP. IRIFOR, che accetta, l'attivazione di servizi di supporto personalizzati denominati "Servizi di facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica" finalizzati all'attività di facilitazione educativodidattica a favore di bambini della scuola dell'infanzia affetti da specifiche disabilità.

#### ART. 2

(Destinatari dell'intervento)

L'intervento è rivolto ai bambini iscritti a scuole dell'infanzia provinciali affetti da minorazione visiva grave come indicata all'art.1 e documentata mediante dichiarazione medico-specialistica dell'Azienda Sanitaria Provinciale, per i quali l'intervento sia stato riconosciuto e autorizzato dalla Provincia sulla base di esplicita richiesta del Coordinatore pedagogico di riferimento della scuola di iscrizione del bambino in accordo con la famiglia e con la COOP.IRIFOR.

Pag. 2 di 7 All. 001 RIFERIMENTO: 2016-S167-00076

#### ART. 3

(Facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica)

La facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica persegue le seguenti finalità:

- 1) facilitare e incoraggiare la comunicazione con i pari e con gli adulti di riferimento, per favorire il massimo accesso alle opportunità del contesto educativo- didattico in cui i bambini sono inseriti;
- 2) sostenere le esperienze cognitive e sociali e di autonomia dei bambini anche attraverso la costruzione di percorsi ad hoc per facilitare l'apprendimento di strategie utili a stimolare i sensi vicarianti del bambino;
- 3) collaborare all'elaborazione del piano educativo individualizzato in favore del bambino e di eventuali altri documenti previsti dall'organizzazione della scuola nell'ambito della complessiva attività di progettazione educativo- didattica;
- 4) collaborare con gli insegnanti e il Gruppo di lavoro interdisciplinare istituito in favore del bambino nella predisposizione di materiali e attività a supporto del piano di lavoro individuale e, più in generale, della promozione di capacità e competenze riferite ai diversi ambiti dello sviluppo;
- 5) collaborare alla realizzazione della continuità dei progetti educativo-didattici, anche nel raccordo tra ordini scolastici; nel caso di bambini pluriminorati e previa valutazione effettuata in sede di Gruppo di lavoro interdisciplinare di necessità correlate al mantenimento dei sufficienti livelli di autonomia e delle acquisizioni raggiunte, la continuità dell'intervento può essere assicurata anche a domicilio su formale disposizione del Coordinatore pedagogico di riferimento della scuola e d'intesa con COOP. IRIFOR;
- 6) supportare il bambino nelle attività programmate a livello scolastico sia all'interno che all'esterno della scuola necessarie a promuovere il benessere globale del bambino;
- 7) partecipare agli incontri scolastici programmati con le famiglie di carattere generale per la presentazione del progetto e di quelli che si rendono necessari in corso d'anno e agli impegni correlati al mantenimento di adeguati livelli di raccordo per la realizzazione del progetto educativo individualizzato.

La funzione è assicurata da personale della COOP. IRIFOR in possesso dei titoli previsti dalle disposizioni per l'accreditamento dei soggetti che erogano i servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 778 di data 9 aprile 2009.

L'attività è svolta nel limite massimo di 1080 (milleottanta) ore a bambino per l'anno scolastico 2017/2018 (duemiladiciassette-duemiladiciotto), inteso dal 1° settembre 2017 (primo settembre diciassette) al 30 giugno 2018 (trenta giugno duemiladiciotto).

Durante il servizio, il personale messo a disposizione della COOP. IRIFOR fa riferimento, d'intesa con COOP. IRIFOR medesima, al Coordinatore pedagogico della scuola interessata per quanto attiene la presenza in sede, l'intervento educativo/didattico nella sua globalità, la collaborazione interna,

nonché la partecipazione alle attività promosse dalla scuola di specifico interesse del bambino seguito. In caso di assenza del bambino entro i cinque giorni, il facilitatore è tenuto a fornire la prestazione professionale in sede scolastica preparando i materiali e ogni altra documentazione e ausilio finalizzati sia alla realizzazione del piano di lavoro individualizzato in favore del

Pag. 3 di 7 All. 001 RIFERIMENTO: 2016-S167-00076

bambino che all'attuazione del più ampio processo di integrazione riguardante il contesto scolastico nella sua interezza. Per un periodo di assenza del bambino prolungato oltre i cinque giorni, e al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 3 punto 5), potrà essere valutata l'attuazione di interventi a domicilio affidati al facilitatore sulla base di un progetto personalizzato preventivamente definito nel Gruppo di lavoro interdisciplinare, su incarico del Coordinatore pedagogico di riferimento della scuola e d'intesa con la COOP. IRIFOR e tutte le componenti interessate.

In caso di assenza del facilitatore, lo stesso è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque prima dell'inizio dell'attività scolastica al Coordinatore pedagogico e alla scuola di riferimento. L'Ente è tenuto, in caso di assenza del facilitatore superiore alla settimana, a garantirne la sostituzione, fatta salva diversa valutazione operata sulla base del caso specifico congiuntamente tra l'Ente, il Coordinatore pedagogico e la famiglia.

La presenza del facilitatore durante il momento del pasto è conteggiata nelle ore assegnate solo se espressamente prevista dal piano educativo individualizzato. In tal caso, il costo mensa del facilitatore è a carico della Provincia con modalità analoghe a quelle applicate al personale della scuola.

In caso di partecipazione a specifiche attività programmate, la cui attuazione è prevista al di fuori della sede scolastica (visite guidate, viaggi di istruzione e altro) e sulla base di un progetto coerente con le linee del P.E.I., l'organizzazione e le spese per gli spostamenti sono regolate in analogia al restante personale della scuola.

Il corrispettivo per l'attività di facilitazione viene determinato in euro 31,50 (trentuno/50) onnicomprensivi lordi per ogni ora di prestazione per tutta la durata del contratto. Il corrispettivo è comprensivo di ogni e qualunque onere, diretto o accessorio, che concorra alla formazione del costo del personale. Il suddetto corrispettivo orario si intende riferito all'attività

prestata direttamente al bambino, in compresenza in sezione o in percorsi individualizzati, ed alla partecipazione all'attività di programmazione e a tutti i momenti funzionali all'integrazione scolastica.

In relazione agli oneri della sicurezza e ai rischi di interferenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), si è valutata l'assenza degli stessi in quanto, essendo l'attività oggetto del presente contratto di natura intellettuale, non vi è l'obbligo di redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi) ai sensi del comma 3 bis, dello stesso articolo 26.

Si fa obbligo alla COOP. IRIFOR di osservare, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, le disposizioni in materia di salute e sicurezza nel luogo di lavoro, dando atto della formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

ART. 4

(Modalità di pagamento)

Il pagamento delle attività e dei servizi di cui al presente contratto sarà effettuato con le seguenti modalità. Per l'attività di facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica (art. 3) su presentazione di specifica fattura valida ai fini fiscali prodotta in formato elettronico e riportante il codice IPA OUG4Y7 nel rispetto delle seguenti scadenze:

Pag. 4 di 7 All. 001 RIFERIMENTO: 2016-S167-00076

1. prima rata entro ottobre 2017 (duemiladiciassette) corrispondente al 30% (trenta per cento) del monte ore individuato per l'anno scolastico 2017/2018

(duemiladiciassette-duemiladiciotto);

2. seconda rata entro dicembre 2017 corrispondente al 10% (dieci per cento) del monte ore individuato per l'anno scolastico 2017/2018 (duemiladiciassetteduemiladiciotto);

3. terza rata entro marzo 2018 corrispondente al 40% (quaranta per cento) del monte ore individuato per l'anno scolastico 2017/2018 (duemiladiciassetteduemiladiciotto);

4. quarta rata a conguaglio subordinatamente alla presentazione della dichiarazione da parte della COOP.IRIFOR delle prestazioni orarie effettuate presso le scuole nell'anno scolastico 2017/2018

(duemiladiciassette-duemiladiciotto); controfirmata dai Coordinatori pedagogici di riferimento.

Il termine massimo per la liquidazione delle note e delle fatture è fissato in 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse, salvo i tempi richiesti per la verifica del DURC e compatibilmente con le disponibilità di cassa della Struttura provinciale competente.

#### ART. 5

(Definizione controversie)

Le violazioni riscontrate da una delle due parti devono essere contestate per iscritto. In caso di disaccordo la questione verrà rimessa ad un Collegio arbitrale formato da tre componenti dei quali il primo nominato dalla Provincia, il secondo dalla COOP. IRIFOR e il terzo nominato di comune accordo.

#### ART. 6

(Durata e recesso)

Il presente contratto ha effetto dalla data di stipulazione, e comunque per l'attività riguardante l'anno scolastico 2017-2018 (duemiladiciassette-duemiladiciotto);

Si da atto che la presente convenzione ha effetto dal giorno 01.09.2017 (primo settembre duemiladiciassette), anche nelle more della stipula.

Le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso, purché comunichino alla controparte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tale volontà con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

Nel caso di recesso da parte dell'Ente, lo stesso dovrà garantire la prosecuzione delle attività per lo svolgimento delle attività e servizi fino all'individuazione del nuovo fornitore.

La Provincia si riserva il diritto di recesso senza preavviso prima dello scadere del termine stabilito nel caso di gravi mancanze o inadempienze dell'Ente senza che lo stesso possa vantare titoli o alcun compenso o risarcimento.

#### ART. 7

(Responsabilità verso terzi)

Ogni responsabilità verso terzi che possa derivare dalle prestazioni oggetto della presente convenzione, purché non direttamente imputabili alla Provincia, fa carico alla COOP. IRIFOR.

Pag. 5 di 7 All. 001 RIFERIMENTO: 2016-S167-00076

#### ART. 8

(Dovere di riservatezza)

Fatti salvi i prevalenti profili riguardanti il segreto sanitario, professionale e d'ufficio, le parti convengono sulla necessità del rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza sui dati personali per quanto concerne le attività di cui al presente contratto.

#### ART. 09

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

La COOP. IRIFOR assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La COOP. IRIFOR si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia e al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il codice CIG identificativo della presente convenzione (che dovrà essere riportato su tutti i documenti relativi alla stessa) è il seguente: CIG 7177261F21.

#### ART. 10

(Disposizioni anticorruzione)

Comma 1)

La COOP. IRIFOR, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo Ente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Comma 2)

La COOP. IRIFOR, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data

18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Comma 3)

La COOP. IRIFOR dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Ente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

Comma 4)

L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal

Pag. 6 di 7 All. 001 RIFERIMENTO: 2016-S167-00076

Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

Comma 5)

L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3 del Piano di Prevenzione della corruzione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Comma 6)

La COOP. IRIFOR si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto interessi.

ART. 11

(Adempimenti fiscali)

Comma 1)

Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti alla presente convenzione si assumono a carico della COOPERATIVA SOCIALE IRIFOR DEL TRENTO mentre l'IVA sul corrispettivo, se dovuta, è a carico della Provincia autonoma di Trento, rispettando il meccanismo dello split payment ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR n. 633 del 1972 (decreto IVA) introdotto dall'art.

1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sulla fattura deve essere evidenziata la dicitura "Scissione dei pagamenti".

Agli effetti fiscali le Parti dichiarano:

a) che la COOPERATIVA SOCIALE IRIFOR DEL TRENTO è da considerarsi ONLUS ai sensi dell'art. 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale") e pertanto la presente convenzione:

b1) è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.;

b2) è soggetta all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi dell' art. 1, lett.b), della Parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche, trattandosi di atti che riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette ad I.V.A.

ART. 12

(Clausola risolutiva espressa per antimafia)

La presente convenzione è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo tutt'oggi inevasa la richiesta di informazioni inviata ai sensi dell'art. 91 del citato D.Lgs. n. 159/2011.

La Provincia Autonoma di Trento - APAC, conformemente a quanto stabilito dal predetto art.

92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, potrà recedere dalla convenzione in caso di comunicazione di una delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art. 67

della stessa legge, ovvero di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art.

84, comma 4.

Pag. 7 di 7 All. 001 RIFERIMENTO: 2016-S167-00076

Letto, accettato e sottoscritto.

Il Presidente della COOP. IRIFOR

- Sig. Fernando Cioffi -

Il Dirigente del Servizio infanzia e Istruzione del primo grado - dott. Roberto Ceccato -

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile, per la specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente convenzione e di particolare all'art. 5 (devoluzione delle controversie ad un Collegio arbitrale) e art. 6 comma 2 (recesso).

Il Presidente della COOP. IRIFOR

- Sig. Fernando Cioffi -

Il dirigente del Servizio infanzia e Istruzione del primo grado - dott. Roberto Ceccato -

CONVENZIONE E.N.S. ONLUS

Contratto per l'attivazione in sede educativo-didattica dei servizi di supporto a favore di bambini della scuola dell'infanzia provinciale in deficit uditivo Tra le parti PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata "Provincia", con sede in Trento, Piazza Dante 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

- Roberto Ceccato, nato a Trento il 15 agosto 1961, che interviene e agisce nella sua qualità di dirigente il Servizio infanzia e istruzione del primo grado, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998 n.6-78 leg. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 del 19 giugno 1998

e ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI - ONLUS

Sezione Provinciale di Trento, di seguito denominato "E.N.S. - Sez. provinciale di Trento -

ONLUS", con sede in Trento, Via San Bernardino 4, Cod. Fisc. 04928591009 Part. Iva 06960941000, rappresentata da:

- Brunella Grigolli, nata a Roma il 17 marzo 1964, residente a Trento - Via Milano 2, che interviene ed agisce nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore dell'E.N.S. sezione di Trento si stipula il seguente contratto.

si stipula il seguente contratto.

ART. 1

(Oggetto del contratto)

Formano oggetto del presente contratto i servizi specialistici di sostegno a favore di bambini della scuola dell'infanzia provinciale affetti da minorazione uditiva grave ai sensi della legge n. 138/2001 e come previsti dall'articolo 74 della legge provinciale n. 5 del 2006 e relativo regolamento di attuazione. In tale contesto, la Provincia affida ad E.N.S. - Sez. provinciale di Trento - ONLUS, che accetta, l'attivazione di servizi di supporto personalizzati denominati "Servizi di facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica" finalizzati all'attività di facilitazione educativo-didattica a favore di bambini della scuola dell'infanzia affetti da specifiche disabilità.

ART. 2

(Destinatari dell'intervento)

L'intervento è rivolto ai bambini iscritti a scuole dell'infanzia provinciali affetti da minorazione uditiva grave come indicata all'art.1 e documentata mediante dichiarazione medico-specialistica dell'Azienda Sanitaria Provinciale, per i quali l'intervento sia stato

riconosciuto e autorizzato dalla Provincia sulla base di esplicita richiesta del Coordinatore pedagogico di riferimento della scuola di iscrizione del bambino in accordo con la famiglia e con l'E.N.S. - Sez. provinciale di Trento - ONLUS.

ART. 3

(Facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica)

La facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica persegue le seguenti finalità:

- 1) facilitare e incoraggiare la comunicazione con i pari e con gli adulti di riferimento, per favorire il massimo accesso alle opportunità del contesto educativo- didattico in cui i bambini sono inseriti;
- 2) sostenere le esperienze cognitive e sociali e di autonomia dei bambini anche attraverso la costruzione di percorsi ad hoc per facilitare l'apprendimento di strategie utili a stimolare i sensi vicarianti del bambino;
- 3) collaborare all'elaborazione del piano educativo individualizzato in favore del bambino e di eventuali altri documenti previsti dall'organizzazione della scuola nell'ambito della complessiva attività di progettazione educativo- didattica;
- 4) collaborare con gli insegnanti e il Gruppo di lavoro interdisciplinare istituito in favore del bambino nella

predisposizione di materiali e attività a supporto del piano di lavoro individuale e, più in generale, della promozione di capacità e competenze riferite ai diversi ambiti dello sviluppo;

5) collaborare alla realizzazione della continuità dei progetti educativo-didattici, anche nel raccordo tra ordini scolastici; nel caso di bambini pluriminorati e previa valutazione effettuata in sede di Gruppo di lavoro interdisciplinare di necessità

correlate al mantenimento dei sufficienti livelli di autonomia e delle acquisizioni raggiunte, la continuità dell'intervento può essere assicurata anche a domicilio su formale disposizione del Coordinatore pedagogico di riferimento della scuola e d'intesa con l'E.N.S. - Sez. provinciale di Trento - ONLUS;

6) supportare il bambino nelle attività programmate a livello scolastico sia all'interno che all'esterno della scuola necessarie a promuovere il benessere globale del bambino;

7) partecipare agli incontri scolastici programmati con le famiglie di carattere generale per la presentazione del progetto e di quelli che si rendono necessari in corso d'anno e agli impegni correlati al mantenimento di adeguati livelli di raccordo per la realizzazione del progetto educativo individualizzato.

La funzione è assicurata da personale dell'E.N.S. - Sez. provinciale di Trento - ONLUS in possesso dei titoli previsti dalle disposizioni per l'accreditamento dei soggetti che erogano i servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 778 di data 9 aprile 2009.

L'attività è svolta nel limite massimo di 1080 (milleottanta) ore a bambino per l'anno scolastico 2017/2018 (duemiladiciassette-duemiladiciotto), inteso dal 1° settembre 2017 (primo settembre diciassette) al 30 giugno 2018 (trenta giugno duemiladiciotto).

Durante il servizio, il personale messo a disposizione dell'E.N.S. - Sez. provinciale di Trento - ONLUS fa riferimento, d'intesa l'Ente medesimo, al Coordinatore pedagogico della scuola interessata per quanto attiene la presenza in sede, l'intervento educativo/didattico nella sua globalità, la collaborazione interna, nonché la partecipazione alle attività promosse dalla scuola di specifico interesse del bambino seguito.

In caso di assenza del bambino entro i cinque giorni, il facilitatore è tenuto a fornire la prestazione professionale in sede scolastica preparando i materiali e ogni altra documentazione e ausilio finalizzati sia alla realizzazione del piano di lavoro individualizzato in favore del bambino che alla attuazione del più ampio processo di integrazione riguardante il contesto scolastico nella sua interezza. Per un periodo di assenza del bambino prolungato oltre i cinque giorni, e al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 3 punto 5), potrà essere valutata l'attuazione di interventi a domicilio affidati al facilitatore sulla base di un progetto personalizzato preventivamente definito nel Gruppo di lavoro interdisciplinare, su incarico del Coordinatore pedagogico di riferimento della scuola e d'intesa con l'E.N.S. - Sez. provinciale di Trento - ONLUS sezione di Trento e tutte le componenti interessate.

In caso di assenza del facilitatore, lo stesso è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque prima dell'inizio dell'attività scolastica al Coordinatore pedagogico e alla scuola di riferimento. L'Ente è tenuto, in caso di assenza del facilitatore superiore alla settimana, a garantirne la sostituzione, fatta salva diversa valutazione operata sulla base del caso specifico congiuntamente tra l'Ente, il Coordinatore pedagogico e la famiglia.

La presenza del facilitatore durante il momento del pasto è conteggiata nelle ore assegnate solo se espressamente prevista dal piano educativo individualizzato. In tal caso, il costo mensa del facilitatore è a carico della Provincia con modalità analoghe a quelle applicate al personale della scuola.

In caso di partecipazione a specifiche attività programmate, la cui attuazione è prevista al di fuori della sede scolastica (visite guidate, viaggi d'istruzione e altro) e sulla base di un progetto coerente con le linee del P.E.I., l'organizzazione e le spese per gli spostamenti sono regolate in analogia al restante personale della scuola.

Il corrispettivo per l'attività di facilitazione viene determinato in euro 31,50 (trentuno/50) onnicomprensivi lordi per ogni ora di prestazione per tutta la durata del contratto. Il corrispettivo è comprensivo di ogni e qualunque onere, diretto o accessorio, che concorra alla formazione del costo del personale. Il suddetto corrispettivo orario si intende riferito all'attività prestata direttamente al bambino, in presenza in sezione o in percorsi individualizzati, ed alla partecipazione all'attività di programmazione e a tutti i momenti funzionali all'integrazione scolastica.

In relazione agli oneri della sicurezza e ai rischi di interferenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.

9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), si è valutata l'assenza degli stessi in quanto, essendo l'attività oggetto del presente contratto di natura intellettuale,

non vi è l'obbligo di redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi) ai sensi del comma 3 bis, dello stesso articolo 26.

Si fa obbligo all'E.N.S. - Sez. provinciale di Trento - ONLUS sezione di Trento di osservare, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, le disposizioni in materia di salute e sicurezza nel luogo di lavoro, dando atto della formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

ART. 4

(Modalità di pagamento)

Il pagamento delle attività e dei servizi di cui al presente contratto sarà effettuato con le seguenti modalità. Per l'attività di facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica (art. 3) su presentazione di specifica fattura valida ai fini fiscali prodotta in formato elettronico e riportante il codice IPA OUG4Y7 nel rispetto delle seguenti scadenze:

1. prima rata entro ottobre 2017 (duemiladiciassette) corrispondente al 30% (trenta per cento) del monte ore individuato per l'anno scolastico 2017/2018

(duemiladiciassette-duemiladiciotto);

2. seconda rata entro dicembre 2017 corrispondente al 10% (dieci per cento) del monte ore individuato per l'anno scolastico 2017/2018 (duemiladiciassette-duemiladiciotto);

3. terza rata entro marzo 2018 corrispondente al 40% (quaranta per cento) del monte ore individuato per l'anno scolastico 2017/2018 (duemiladiciassette-duemiladiciotto);

4. quarta rata a conguaglio subordinatamente alla presentazione della dichiarazione da parte dell' E.N.S. - Sez. provinciale di Trento - ONLUS delle prestazioni orarie effettuate presso le scuole nell'anno scolastico 2017/2018 (duemiladiciassette-duemiladiciotto)

controfirmata dai Coordinatori pedagogici di riferimento.

Il termine massimo per la liquidazione delle note e delle fatture è fissato in 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse, salvo i tempi richiesti per la verifica del DURC e compatibilmente con le disponibilità di cassa della Struttura provinciale competente ART. 5

(Definizione controversie)

Le violazioni riscontrate da una delle due parti devono essere contestate per iscritto. In caso di disaccordo la questione verrà rimessa ad un Collegio arbitrale formato da tre componenti dei quali il primo nominato dalla Provincia, il secondo dall'E.N.S. - Sez. provinciale di Trento - ONLUS e il terzo nominato di comune accordo.

ART. 6

(Durata e recesso)

Il presente contratto ha effetto dalla data di stipulazione, e comunque per l'attività riguardante l'anno scolastico 2017-2018 (duemiladiciassette-duemiladiciotto);

Si da atto che la presente convenzione ha effetto dal giorno 01.09.2017 (primo settembre duemiladiciassette), anche nelle more della stipula.

Le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso, purché comunichino alla controparte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tale volontà con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

Nel caso di recesso da parte dell'Ente, lo stesso dovrà garantire la prosecuzione delle attività per lo svolgimento delle attività e servizi fino all'individuazione del nuovo fornitore.

La Provincia si riserva il diritto di recesso senza preavviso prima dello scadere del termine stabilito nel caso di gravi mancanze

**... ATTENZIONE, per il testo completo scaricare la versione PDF...**